

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

Dott. Elena Melandri

Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arxarello

Bologna, 3 febbraio 2015

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Vi aggiorniamo sulle purtroppo numerose novità di questo inizio d'anno. Il purtroppo e' d'obbligo in quanto si cambiano in continuazione le regole, modificando disposizioni da poco emanate, si istituiscono nuovi obblighi (N.B. contenuti in un Decreto che con molta disinvoltura s'intitola "Semplificazioni fiscali"), si adottano provvedimenti all'ultimo minuto e con effetto retroattivo, ma soprattutto non v'e' mai certezza di adempiere correttamente agli obblighi imposti.

Di seguito una carrellata delle principali novità e dei chiarimenti ad oggi usciti.

IL C.U. cioè la Certificazione Unica: IMPORTANTE

E' il nuovo nome dato al CUD, che pero' ora comprende anche la certificazione dei lavoratori autonomi (professionisti, agenti, ecc.) che fino ad oggi si rilasciava in forma libera. Dal 2015 i sostituti d'imposta, oltre a consegnare ai propri sostituiti (dipendenti, professionisti, agenti, ecc.) **entro il 28 febbraio** la certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente (2014) mediante la nuova Certificazione Unica (modello CU) **saranno tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo, in via telematica**, le stesse certificazioni. In questo modo, l'Agenzia potrà conoscere con anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione precompilata 730. Il nuovo onere di trasmissione **non sostituisce** comunque la presentazione del modello 770 dei sostituti d'imposta, ennesima inutile duplicazione di adempimenti.

Occorre prestare attenzione perche' per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100. L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile la **bozza del nuovo modello CU** al solito indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it e possiamo fin d'ora suggerirvi di scaricarlo e di studiarlo perche', naturalmente, e' piu' complicato contenendo piu' campi e piu' dati.

IMPORTANTE: a fine febbraio occorre aver compilato e spedito agli interessati tutte le certificazioni CU, ma poi occorre subito dopo trasmetterle all'Ag. Entrate in via telematica: diventa a questo punto indispensabile che tutte le aziende ed i professionisti si attrezzino per eseguire in proprio questo nuovo adempimento collegandosi attraverso Entratel o FiscoOnline all'Agenzia Entrate.

In alternativa suggeriamo di avvalersi del Consulente del lavoro, che gia' predispone il CU dei dipendenti, il quale cosi' ha gia' tutti i dati anche dei professionisti e degli agenti per redigere il 770.

Quel brutto pasticciaccio delle Dichiarazioni d'intento

Come gia' comunicato in precedente Circolare, il Decreto semplificazioni fiscali (art. 20 D.lgs. 175/2014) ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare al Fisco i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento inviate.

Ripetiamo quali sono le **nuove regole, obbligatorie dal 12.2.2015**, facoltative prima di questa data.

L'esportatore abituale (il Cliente) deve:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la Dichiarazione d'intento emessa utilizzando il nuovo **Modello DI**; a tal fine può essere utilizzato l'apposito software "Dichiarazione d'intento" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
- inviare la dichiarazione d'intento al fornitore (o alla Dogana) insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- registrare nell'apposito Registro Iva le Dichiarazioni d'intento emesse.

Il fornitore deve:

Pag. 1

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

- effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ma con l'obbligo di controllare telematicamente la veridicità, stampare l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale; sul sito Internet dell'Ag. Entrate e' già operativo il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento", che consente al fornitore di verificare l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia del modello DI da parte dell'esportatore abituale.
- registrare e numerare nell'apposito Registro Iva le Dichiarazioni d'intento ricevute.
- indicare nelle fatture emesse all'esportatore abituale, oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d'intento, cioè sia il numero attribuito dal cliente che il numero attribuito dal fornitore.

Attenzione: il riscontro della veridicità della Dichiarazione d'intento del cliente va fatto PRIMA dell'effettuazione dell'operazione (cioè della consegna dei beni), pena pesanti sanzioni (dal 100% al 200%).

In pratica il Fornitore diventa corresponsabile della correttezza del Cliente ma non deve più comunicare periodicamente al Fisco le Dichiarazioni d'intento ricevute.

Periodo transitorio 1.1 – 11.2.2015

Già in dicembre 2014 gli esportatori abituali hanno cominciato a spedire ai fornitori le "vecchie" Dichiarazioni d'intento ed hanno continuato – legittimamente – anche in gennaio 2015.

Premettiamo che queste "**vecchie**" Dichiarazioni d'intento hanno validità fino all'**11.2.2015** compreso, **dopo non sono più valide** e, a meno che non siano rinnovate con le nuove, il fornitore non potrà più consegnare beni o servizi senza applicare l'Iva.

Dal punto di vista del fornitore, pertanto, se questi riceve una Dichiarazione d'intento in dicembre 2014 o anche nel 2015 (fino all'11.2) secondo le vecchie regole ma valevole per operazioni 2015 **fino all'11.2.2015**:

- Il fornitore conserva la Dichiarazione, non la deve controllare sul portale, **NON LA COMUNICA TELEMATICAMENTE ALL'AG. ENTRATE** ma solamente la registra nell'apposito Registro.

Se riceve una Dichiarazione d'intento in dicembre 2014 o anche nel 2015 (fino all'11.2) secondo le vecchie regole ma valevole per operazioni 2015 **anche oltre l'11.2.2015**:

- Il fornitore conserva la Dichiarazione, non la deve controllare sul portale per le operazioni effettuata fino all'11.2.2015, **NON LA COMUNICA TELEMATICAMENTE ALL'AG. ENTRATE** ma la registra nell'apposito Registro. Nulla ricevendo dopo l'11.2.2015, il fornitore non potrà più fatturare senza IVA.

Se invece riceve successivamente dal cliente la Dichiarazione d'intento (la nuova) unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, dovrà (ma solo per le operazioni post 11.2.2015):

- controllare la veridicità sul portale, registrarla nell'apposito Registro, stampare l'esito e potrà continuare a fatturare senza IVA anche oltre l'11.2.2015.

Naturalmente, se il fornitore riceve dal cliente in gennaio 2015 una Dichiarazione d'intento secondo le nuove regole (Dichiarazione + ricevuta di presentazione), questi deve solo controllare la veridicità sul portale dell'Agenzia, registrarla nell'apposito Registro, stampare l'esito ed allegarlo ai due precedenti documenti.

In buona sostanza, il fornitore dell'esportatore abituale nel 2015 non dovrà più trasmettere telematicamente le Dichiarazioni d'intento ricevute (sia vecchia che nuova maniera) afferenti operazioni 2015. Chi il 16 gennaio le ha prudentemente spedite, potrà ricordare la sana regola secondo cui "nel di più ci dovrebbe stare anche il di meno" e non fare null'altro.

Ricordiamo infine che eventuali Note di credito emesse ad esportatori abituali, se superiori a 77 euro, scontano il bollo da 2 euro.

Dichiarazioni d'intento presentate all'Agenzia delle Dogane

Ancora per circa 3 mesi, in attesa che sia operativa la procedura telematica, sarà possibile presentare le Dichiarazioni d'intento in modo cartaceo.

Reverse charge: dall'1.1.2015 si allarga la platea degli interessati

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede nei rapporti tra soggetti passivi Iva (c.d. B2B) il passaggio degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggettoessionario/committente. Parliamo dell'art. **17 c. 6 lett. a-ter** aggiunta al Dpr 633/72.

Prima di questa modifica il reverse charge si applicava in edilizia ai soli contratti di subappalto inerenti il settore F dei codici di attività ATECO, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a).

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

il Legislatore ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge per le "prestazioni di servizi di **pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**".

Caso particolare: nel caso di fattura a pubbliche amministrazioni con assoggettamento a reverse charge, naturalmente, non opera lo Split Payment (dopo si vedrà quale diavoleria e') mancando l'Iva in fattura.

Inoltre all'art. 17 c. 6 DPR 633/1972 sono state aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) in base alle quali - fino al 31 dicembre 2018 - il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; **quindi le cessioni di qualsiasi tipo di certificato energetico, sia verde sia bianco, a soggetti rivenditori diventano soggetti al reverse charge;**
- **alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore**, ossia ad un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas o di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- salvo una preventiva autorizzazione della UE, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Questa disposizione quindi per ora non si applica e si ha notizia che la UE difficilmente darà il suo consenso.

Con un'aggiunta al c. 7 dell'articolo 74 DPR 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltretutto ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla **cessione di bancali di legno (pallet) recuperati** ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per fare un primo esempio, tutte le imprese ed i professionisti che si avvalgono di un'agenzia per la pulizia dei locali devono fare attenzione alla fattura di gennaio 2015 dell'impresa di pulizia, la quale non dovrà più riportare l'addebito dell'Iva e dovrà specificare che "**trattasi di inversione contabile**". Di conseguenza occorrerà aggiungere manualmente l'Iva 22% alla fattura ricevuta e registrarla sia nel Registro Iva delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

E' dubbio, in assenza di Circolari ministeriali, a quali prestazioni si applichi il **nuovo reverse charge**; per ora si ritiene prudentemente di comprendervi:

- I servizi di pulizia e disinfestazione di fabbricati;
- La demolizione di fabbricati;
- L'installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, di ascensori e di isolamento termico;
- Intonacatura, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, di infissi, lavori murari di completamento e finitura.

Sono escluse dal reverse charge le fatture inerenti la costruzione di edifici nonchè, in quanto non sono prestazioni di servizi, le cessioni di beni (es.: acquisto di una caldaia).

Contabilmente va emessa la fattura senza addebitare l'Iva, con la dicitura "**inversione contabile**" citando l'art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72 (o più stringata causale se il campo non lo consente). Questa fattura non va soggetta a bollo. Il committente integra tale fattura con Iva e la registra sia nelle vendite che negli acquisti, come si fa con le fatture intracomunitarie.

Questa nuova estensione delle ipotesi di reverse charge nonchè la nuova normativa sullo Split Payment, che dopo si vedrà, comporteranno una riduzione dell'Iva addebitata ai clienti e, inevitabilmente, posizioni Iva cronicamente a credito, per le quali rimane l'unica strada di presentare istanze di rimborso/compensazione.

Fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione

Come è noto, fin dall'anno scorso è sorto l'obbligo della fattura elettronica nei confronti dell'Amministrazione centrale (Ministeri, scuole, ecc.). Dal 31.3.2015 compreso (ma non si poteva dire dall'1.4.2015? Nessuno l'avrebbe interpretato come un pesce d'aprile) l'obbligo diventa generalizzato e si applica alle Regioni, Province, Comuni, Consorzi intercomunali e a tutti gli Enti pubblici..

Chi ha numerose fatture verso la P.A. è bene che aggiorni il software di contabilità, chi ne ha poche può anche rivolgersi alla CCIAA o ad Agenzie specializzate che forniscono questo servizio in outsourcing.

Lo SPLIT PAYMENT (scissione del pagamento) con la Pubblica Amministrazione - art. 17-ter

Con questa locuzione anglofona si intende la suddivisione dell'importo da pagare tra imponibile e Iva: l'imponibile sarà incassato (si spera), l'Iva mai perché l'Ente Pubblico la verserà direttamente all'Erario.

Pag. 3

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Motivazione ufficiale: ridurre l'evasione di Iva.

Riguarda tutti i soggetti che dall'1.1.2015 emetteranno fatture, sia per cessioni di beni che per prestazioni di servizi, ad Enti Pubblici, sia che essi acquistino nella sfera commerciale che in quella istituzionale.

I fornitori della P.A. sono tenuti ad emettere fattura secondo le regole ordinarie – dunque esponendo l'Iva – con l'annotazione “**scissione dei pagamenti ex art. 17-ter Dpr 633/72**” ma addebitando all'Ente pubblico solo l'imponibile e senza computare l'IVA a debito nella liquidazione periodica Iva.

Per comprendere meglio il concetto, va emessa una normale fattura di 100 + Iva 22%, totale fattura 122 ma specificando “scissione dei pagamenti” e riportando, come importo a debito dell'Ente, 100. In contabilità si dovrà chiudere il Cliente per 22 con l'Iva a debito per 22, affinché il Cliente rimanga debitore solo di 100.

Attenzione: se la fattura da emettere alla P.A. rientra nei casi di **reverse charge** sopra esaminati (quindi quando la P.A. agisce come soggetto passivo Iva, ad es. gestione parcheggi, impianti sportivi, trasporti, cimiteri, ecc.), l'Iva non c'è e quindi non si applica più la regola dello Split Payment. Facendo un semplice esempio, se l'impresa di pulizia presta il suo servizio nel teatro comunale, che è un'attività commerciale, deve applicare il reverse charge, se invece pulisce l'ufficio del sindaco, considerata attività istituzionale, deve applicare lo split payment. In entrambi i casi non incasserà più l'Iva. È un percorso tortuoso, zeppo di tranelli, ma quando l'avremo finalmente imparato di sicuro ce lo cambieranno.

Attenzione: se la fattura viene emessa da un professionista ed è soggetta a Ritenuta d'acconto, non v'è più l'obbligo dello Split Payment.

È possibile che il fornitore della P.A. si trovi in cronico credito di Iva; per ovviare a ciò è stata prevista la possibilità di ottenere, in via prioritaria, il rimborso/compensazione Iva trimestrale, ma limitatamente all'Iva non incassata di cui all'art. 17-ter Dpr 633/72.

La sensazione comunque è quella che, piuttosto che colpire l'evasione non pagando più l'Iva ai fornitori, lo scopo reale sia quello di “fare cassa”. Questa misura, riguardando l'Iva, è soggetta all'approvazione da parte della UE ma è già entrata in vigore: speriamo di ottenerla perché, in caso contrario, dovremo dimenticare lo Split Payment e ritornare alle vecchie abitudini, con buona pace dei soldi spesi per adeguare software e procedure!

Comunicazione black list : modifiche

Il D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha modificato le norme sulla comunicazione black list che, come noto, prevede che i soggetti Iva sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. paesi Black list, il cui elenco è quello del D.M. 4.5.2009 e del D.M. 21.11.2001.

Diversamente dalla previgente normativa, la nuova normativa prevede l'innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l'obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 euro, prevedendo inoltre che la comunicazione sia annuale. Purtroppo è stato precisato che **il limite di € 10.000 vada inteso come somma annuale** delle transazioni, e non come importo della singola operazione, di conseguenza, se si superano i 10.000 annuali, vanno ricomprese nella comunicazione annuale anche tutte quelle operazioni – prima escluse – inferiori a € 500.

Vanno esclusi i rimborsi spese esteri dei dipendenti, se intestati ai dipendenti, e le spese estere documentate solo da scontrini o ricevute fiscali.

Pertanto i contribuenti dovranno continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità. Poi da gennaio 2015 avremo un'unica comunicazione annuale black list, sempre che si sia superata la cifra globale annuale di € 10.000.

Iscrizione al Vies: nuove modalità dall'1.1.2015

Ricordiamo che il Vies è l'elenco dei soggetti passivi che intendono effettuare operazioni nella UE. Senza questa iscrizione non è possibile acquistare/vendere nella UE.

A seguito delle modifiche introdotte con il “decreto semplificazioni”, l'iscrizione al VIES sarà immediata, al momento dell'apertura della partita Iva o della richiesta telematica. Non sarà pertanto più necessario attendere il 30° giorno successivo alla richiesta di iscrizione per poter effettuare operazioni intraUE.

Attenzione perché, di contro, è stata introdotta la cancellazione d'ufficio dal VIES per i soggetti che per quattro trimestri consecutivi non hanno presentato i modelli Intrastat.

INPS: aumento per la gestione separata

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Arriva con il 2015 l'ennesimo aumento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS. Ed e' una stangata. Per i **soggetti iscritti** anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale passa **dal 22% al 23,5%**.

Nell'ambito della categoria degli iscritti alla **sola Gestione separata e non pensionati**, invece:

- per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale aumenta **dal 28% al 30%**, cui si aggiungerà il contributo dello **0,72%**, per maternità, ANF, malattia e congedo parentale;

- i **lavoratori autonomi** titolari di partita IVA si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un'aliquota previdenziale del 27% ad una del **30%**, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.

Notiamo che, a forza di aumentare la contribuzione, si riduce il reddito spendibile: c'e' gia' chi, tra Irpef e Inps, spende il 70% del reddito prodotto.

L'imposta di registro sulle locazioni si paga solo con F24 ELIDE

A partire dal 1° gennaio 2015 le imposte di registro relative alla **registrazione dei contratti di locazione e affitto** dovranno essere versate solo mediante il **modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)**, al posto del modello F23, utilizzando i seguenti codici tributo (si riportano i piu' ricorrenti):

- 1500 - Imposta di Registro per prima registrazione;
- 1501 - Imposta di Registro per annualità successive;
- 1503 - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;
- 1504- Imposta di Registro per proroghe del contratto;
- 1505 - Imposta di Bollo;
- 1506 - Tributi speciali e compensi.

La novità trova applicazione, ad esempio, già in sede di versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° gennaio 2015 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° gennaio 2015 per i quali non si sia optato per il regime della cedolare secca.

Altra novità: la registrazione dell'accordo di **riduzione del canone di locazione**.

Quando il locatore in corso di contratto si accorda col conduttore per concedergli una riduzione del canone di locazione inizialmente pattuito, per la registrazione dell'atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo di riduzione non sono più dovute l'imposta di registro (67 euro) e l'imposta di bollo (16 euro per ogni foglio).

Se il contratto e' assoggettato a cedolare secca, non e' mai dovuta l'imposta di registro ne' i bolli.

ACE e imprese in perdita o incapienti: trasformazione in credito Irap – Art. 19 DL 91/2014

E' stata data la possibilita' di convertire le eccedenze Ace non utilizzate in credito d'imposta per il pagamento dell'Irap.

I problemi nascevano infatti nell'ipotesi di incapienza: una società in perdita fiscale, eventualmente tenuta a versare l'IRAP, che aveva maturato l'ACE, doveva versare per intero l'Irap riportando a nuovo negli esercizi successivi l'ACE maturata. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel caso di soggetti incapienti ai fini delle dirette della base Ace, in alternativa al riporto a nuovo della parte non sfruttata questa potrà essere convertita in **credito d'imposta da utilizzare in diminuzione dei versamenti Irap**. Tale credito per i soggetti Ires è pari al 27,5% della base Ace non sfruttata e potrà essere utilizzato ripartendolo in 5 quote annuali di pari importo.

Appalti e solidarieta': abolita quella fiscale

Con l'entrata in vigore del decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) è stata **abrogata la responsabilità solidale in materia di ritenute fiscali sulle retribuzioni** negli appalti. Al contrario, resta inalterata la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori con riferimento alle retribuzioni, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto. Restano escluse dalla responsabilità, che opera entro il limite di due anni dalla data di cessazione dell'appalto, le sanzioni civili, per le quali risponde solo il soggetto inadempiente.

Altre disposizioni in breve della Legge di stabilita'

In sintesi le altre disposizioni emanate:

- Dall'1.7.2015 elevazione da 5,29 a 7 euro dell'esenzione da tassazione dei buoni pasto, ma solo se in formato elettronico;
- **Dall'1.1.2015 la completa deduzione ai fini Irap del costo del personale assunto a tempo indeterminato;**
- Dall'1.1.2015, a favore dei soggetti passivi senza dipendenti, una ulteriore deduzione dall'Ires/Irpef pari al 10% dell'imposta lorda Irap. Questo bonus e' comunque tassabile;
- TFR in busta paga: dall'1.3.2015 il dipendente puo' optare per avere in busta paga il TFR maturato nel mese; si sconsiglia questa opzione in quanto, cosi' facendo, il TFR viene assoggettato ad una piu' alta tassazione;
- Concessione di credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo;
- Tassazione agevolata per i proventi derivanti dall'utilizzo/cessione di opere dell'ingegno, brevetti e marchi d'impresa (c.d. Patent Box);
- Esonero da contributi Inps per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- Incremento a € 30.000 delle deduzioni per elargizioni ad Onlus;
- Bonus per wi-fi negli alberghi;
- Sospensione della quota capitale dei mutui delle famiglie per un triennio;
- Ennesima proroga per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione a societa', ma con rincaro;
- Modifica della normativa sul ravvedimento operoso;
- Raddoppio, dal 4% all'8%, delle ritenute applicate ai pagamenti alle imprese ristrutturatrici ex art. 16-bis TUIR;
- Eliminazione dell'esenzione dal bollo per auto e moto storiche;
- Iva sui pellets aumentata dal 10% al 22%;

Chi fosse interessato puo' approfondire con noi ogni argomento.

NUOVI OIC (per notizia)

L'OIC e' l'Organismo Italiano di Contabilita' che redige i **principii contabili**, cioe' tutte quelle regole che si devono osservare per la redazione dei bilanci delle imprese.

A fine 2014 sono stati aggiornati e si devono osservare gia' in sede di formazione dei bilanci dell'esercizio 2014.

IVA: esportazioni franco fabbrica (o EXW)

Con questa locuzione si intendono quelle esportazioni dove la merce viene ritirata dal cliente extracomunitario direttamente nella fabbrica del fornitore italiano. Il problema, da sempre, sta nella dimostrazione che la merce sia effettivamente uscita dal territorio della UE nei 90 giorni concessi dall'art. 8 c. 1 lett. b) Dpr 633/72.

Con la RM 98/2014 l'Agenzia Entrate, modificando il suo precedente pensiero, ha stabilito che le cessioni all'esportazione, con trasporto a cura del cessionario extraUE, possono fruire del regime di non imponibilita' IVA anche se i beni escono dal territorio UE oltre il termine di 90 giorni, purché il cedente ne dimostri l'avvenuta esportazione.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il cedente abbia applicato prudentemente l'IVA, ma fornisca la prova dell'avvenuta uscita dei beni dall'UE anche oltre i 90 giorni, può recuperarla o con l'emissione di una **nota di variazione** in diminuzione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2° anno successivo a quello di esportazione, ovvero tramite istanza di rimborso entro 2 anni dal versamento.

Comunicazione annuale Dati Iva – Scadenza 2 marzo 2015

Come negli anni passati, **entro il 2 marzo** (il 28 febbraio cade di domenica) si deve presentare o la Comunicazione annuale Dati Iva ovvero la Dichiarazione Iva completa, sempre in via telematica.

È l'ultimo anno (salvo sorprese) in cui si dovrà adempiere all'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; infatti a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dal 2016 la Dichiarazione IVA dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il 28.02 e contestualmente viene eliminato l'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione Dati Iva:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nel 2014 un volume d'affari inferiore o uguale a € 25.000;
- i c.d. "ex minimi" con volume d'affari non superiore ad euro 25.823.

San Marino

Ricordiamo che S. Marino e' uscito dalla black list, tuttavia gli acquisti da S. Marino senza applicazione dell'Iva vanno comunque riepilogati periodicamente nella Comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Professionisti che fatturano a S. Marino

A seguito della ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, i servizi resi da un professionista italiano nel territorio di San Marino sono tassati dal committente sammarinese con una **ritenuta alla fonte del 20%**; detta ritenuta, trattenuta dal sostituto estero, può essere recuperata in Italia quale credito d'imposta ex art. 165 TUIR da indicare nel quadro CR di Unico PF.

Diversamente, se la prestazione del professionista italiano viene resa nel territorio Italiano non trova applicazione la suddetta disciplina in quanto il reddito è prodotto in Italia e non all'estero. Ciò comporta, quindi, che se al prestatore italiano viene trattenuta la ritenuta alla fonte, lo stesso non può scomputarla quale credito d'imposta.

Interesse per ritardati pagamenti commerciali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.1.2015 il Comunicato del MEF relativo al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015 il tasso applicabile e' del **7,05%** annuo.

Proroga bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto mobili

Detrazione 50% per ristrutturazioni di edilizia abitativa

E' stata prorogata la detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie di abitativi al 31.12.2015. L'agevolazione si applica anche agli uffici ristrutturati con cambio d'uso in abitazioni.

Detrazione 65% per risparmio energetico

La Legge di stabilità 2015 ha prorogato le agevolazioni Irpef/Ires del 65% relative ai lavori di riqualificazione energetica per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese sostenute per:

- interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2015;
- acquisto e posa in opera di schermature solari sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, nel limite di euro 60.000;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, nel limite di euro 30.000.

Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici: proroga per il 2015

E' stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 anche la detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), se finalizzati all'arredo dell'immobile nel quale sono stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%. In particolare, l'agevolazione è attribuita nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un importo non superiore a **euro 10.000**. L'importo della spesa per mobili può anche essere superiore a quella della ristrutturazione.

La surreale vicenda dell'IMU sui terreni: per il 2014 si deve pagare entro il 10.2.2015

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Il Governo ha riscritto in extremis le regole dell'Imu per i terreni agricoli montani con il D.L. 4/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa. E' un piccolo obolo, in generale, ma odioso perche' nella maggior parte dei casi obbliga a calcoli complicati solo per versare pochi euro.

IMU terreni agricoli per il 2015 – scadenza 16 giugno 2015

Al posto del criterio basato sull'altitudine del Comune, dal 2015 si adotterà il criterio di classificazione dei terreni predisposto dall'Istat: "non montano" (NM), "parzialmente montano" (P) e "totalmente montano" (T). A tal fine si deve fare riferimento all'elenco dei comuni disponibile sul sito internet dell'Istat www.istat.it/it/archivio/6789;

Per l'anno 2015 i Comuni identificati con la lettera T non pagheranno l'IMU.

Quelli identificati con la lettera P pagheranno l'IMU, salvo che non siano detenuti, anche in locazione, da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP).

Quelli identificati con le lettere NM pagheranno in ogni caso l'IMU.

Caso diverso per il 2014, la cui scadenza e' stata piu' volte prorogata e, ad oggi, e' fissata al 10.2.2015. Vediamo insieme quale cervelotica soluzione e' stata preparata.

IMU terreni agricoli per il 2014 – scadenza 10.2.2015

Valgono sempre le nuove regole di classificazione dei terreni di cui sopra ma, ai fini dell'esenzione IMU, è stata prevista una clausola di salvaguardia: infatti varranno sia le regole di esenzione stabilite con il D.M. 28.11.2014 (criterio altimetrico), sia quelle nuove fissate dal D.L. 4/2015 (criterio Istat).

Il DM 28.11.2014 dichiara totalmente esenti da IMU i Comuni ad altitudine del centro superiore a 600 metri; tra 281 e 600 metri si paga l'IMU, salvo i CD e gli IAP (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; n.b.: se e' IAP l'affittuario, ugualmente non si paga); sotto i 281 metri l'IMU si paga sempre.

Attenzione perche' il nuovo elenco dei Comuni Istat definisce montani (T) anche Comuni sotto i 600 o addirittura sotto i 281 metri.

Esempio: Grizzana Morandi e' alto 547 metri ma e' censito T (totalmente montano), quindi col DM 28.11.14 pagherebbe l'IMU ma con l'elenco Istat non deve pagare l'IMU.

Operativamente come procedere?

- 1) Si consulta l'elenco Istat: se il Comune ha la T non si paga mai l'IMU;
- 2) Se ha NM o P ed ha altitudine tra 281 e 600 metri paga l'IMU, a meno che non sia appartenente a CD o IAP;
- 3) **Se ha NM o P ma il Comune e' sopra i 600 metri comunque non paga** in forza del criterio altimetrico del DM 28.11.2014;
- 4) Se ha NM o P ed e' sotto i 281 metri paga sempre l'IMU.

I calcoli sono i seguenti:

Reddito dominicale x 1,25 x 135 = Imponibile

All'imponibile si applica il **7,6xmille**, salvo minore aliquota del Comune (consultare la delibera comunale).

Occorre tener presente che pagheranno anche i proprietari di terreni incolti, magari piccoli appezzamenti ereditati: era meglio la "tassa sul macinato" di antica memoria, almeno la si pagava sui reali frutti del terreno!

Professionisti e rimborsi spese vitto e alloggio: modifica dall'1.1.2015

L'art. 10 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (**D.Lgs. 175/2014**) prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono **compensi in natura** per il professionista che ne usufruisce.

Stranamente non sono state comprese le spese di trasporto (treno, aereo, ecc.).

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti e